



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6178 del 2015, proposto da:

Asmel Società Consortile a.r.l, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli, Mario Pilade Chiti e Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via F. Paulucci de' Calboli, 9;

contro

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi;

nei confronti di

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie e Pubblicità, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Di Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cicerone, 28;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare n. 2544 del 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Chiti, Lentini e l'avvocato dello Stato Pluchino;

Considerato che l'Autorità ricorrente ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità esecutive della ordinanza n. 4016 del 2015 di questa Sezione;

che i chiarimenti sono resi nel senso di seguito indicato;

che, nella suddetta ordinanza, in relazione al *fumus boni iuris*, la questione relativa al merito della conformità a legge del modello organizzativo oggetto di contestazione è stata rimessa all'esame approfondito nel merito e che, in relazione a tale aspetto, il primo giudice ha già fissato l'udienza pubblica del 2 dicembre 2015;

che, in relazione al *periculum in mora*, dall'analisi della lettura complessiva della ordinanza, della natura del potere esercitato, della finalità della tutela cautelare e alla luce di quanto prospettato nel ricorso in appello (pagg. 17 e 18), deve ritenersi che la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato dell'Autorità ha avuto ad oggetto esclusivamente la sua incidenza sulle procedure di gara in corso e non anche sulla futura attività amministrativa di Asmel, che

rimane regolata dal suddetto provvedimento nelle more della decisione nel merito della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

- a) fornisce i chiarimenti indicati nella parte motiva;
- b) dichiara compensate le spese della presente fase del processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)